

COMUNE DI CASTELLEONE

STATUTO

Delibera n. 70 del 2/7/1991.

Titolo I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Castelleone

1. Il Comune di Castelleone è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Territorio, Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Castelleone è costituito dai territori e località contenuti nei fogli di mappa catastali - Sezione di Castelleone - provincia di Cremona - e dalle popolazioni ivi residenti.
2. La sede degli organi comunali viene fissata in Castelleone piazza del Comune
3. La modifica della sede del Comune e degli organi comunali può avvenire con la procedura prevista per l'approvazione dello Statuto.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale come da disegno allegato alla deliberazione stessa.
4. Il Regolamento disciplina l'uso del Gonfalone e dello stemma.
5. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
7. Il Segretario o suo delegato, cura l'affissione degli atti di cui al quinto comma, avvalendosi anche di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Concorre, nello spirito delle leggi nazionali, nei tempi e modi localmente possibili, alla crescita culturale, sociale, religiosa ed umana di ciascun cittadino. Indirizza la propria azione a favorire il pieno diritto di ciascuno alla manifestazione delle proprie idee, alla testimonianza della propria fede politica e religiosa. Offre e ricerca collaborazione tra enti sociali, politici, civili e religiosi aventi come scopo della propria azione il benessere fisico e spirituale della persona umana, al fine di garantire una crescita civile ed ordinata della comunità castelleonese.
3. Con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

A tal fine il Sindaco può concludere accordi con altri Comuni, con l'Amministrazione Provinciale, nonché con l'USSL per dare concreta attuazione alle misure necessarie dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico, monumentale e archeologico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, potenziare e difendere l'ambiente adottando appositi Regolamenti, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque in armonia con i piani territoriali di cui all'art. 4 del presente statuto.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport , e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio Culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce il turismo e le pratiche sportive a tutti i livelli. Incoraggia, favorisce e promuove le manifestazioni culturali, ricreative e sportive anche a carattere dilettantistico finalizzato alla crescita culturale delle persone, con particolare attenzione ai giovani ed agli anziani. Tutela ed incoraggia la promozione della pace e l'integrazione razziale.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7 comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento di cui all'art.77 del presente Statuto che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 7 - Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza il piano di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8- Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorire l'associazionismo per una più vasta conoscenza dei settori.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9 - Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5,6,7 ed 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune sollecita per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio secondo le specifiche competenze.

Art. 10 - Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attività politica e amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione, è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune favorisce un efficiente esercizio dei servizi comunali attuando idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia, ovvero con altri soggetti imprenditoriali pubblici o privati.

Art.10-bis - Pari opportunità

Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nei suoi organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in conformità alle norme in materia.

Art. 10-ter - Tutela dei soggetti portatori di handicap

Il Comune assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce loro priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorirne l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Art. 11 – Servizi pubblici

1. Il Comune per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposite convenzioni con enti pubblici o con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I I Consiglieri Comunali

Art. 12 - Gli Organi del Comune

Gli organi del Comune in conformità alla legge sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 13 - Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato (e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni).
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono fissati dal Consiglio Comunale entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 14 - Doveri del Consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
 2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque Consigliere o elettore del Comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza con contemporaneo invito a presentare le controdeduzioni.
- Qualora entro il termine di dieci giorni pervengano al Consiglio Comunale le controdeduzioni dell'interessato il Consiglio si pronuncia nella prima seduta utile.
- La proposta di decadenza può essere discussa in Consiglio Comunale previa notifica degli addebiti a mezzo del messo comunale con contemporaneo invito a presentare le controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Comunale si pronuncia nella prima seduta utile.

Art. 14-bis - Divieto di incarichi e consulenze ai Consiglieri

Al consigliere comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 15 - Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati debbono rispondere entro trenta giorni.
2. Ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45 commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142 si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 16 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale possono essere presentate per iscritto durante la seduta del Consiglio Comunale o per iscritto al Sindaco. Esse sono dirette al Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni del Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa delibera di surrogazione, che deve essere adottata entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. Il Consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative, non essendo le dimissioni immediatamente efficaci ai sensi del precedente comma 2).
4. Se il Sindaco non provvede ad iscrivere l'oggetto all'ordine del giorno, ovvero il Consiglio non provveda alla surrogazione, il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di sostituirsi agli Organi inadempienti.

Art. 16-bis - Sospensione del Consigliere

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con le modalità di cui al comma l) del presente articolo.

Art. 16-ter - Surrogazione del Consigliere

Qualora, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di Consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

Art. 17 - Consigliere anziano

1. È consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari, è assicurato per l'esplicazione delle loro funzioni apposito locale con adeguati arredi il cui utilizzo da parte dei vari gruppi verrà disciplinato secondo il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II Il Consiglio Comunale

Art. 19 -Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base delle proposte del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale è competente ad adottare gli atti ad esso demandati dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 19-bis - Consiglio Comunale - Composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale, come previsto dalla legge, è composto da sedici Consiglieri e dal Sindaco.
2. La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco.

3. La durata del mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale è fissata dalla legge. Sono altresì regolati dalla legge l'elezione del Consiglio e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 20 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alle comunicazioni da parte del Sindaco relative alla nomina dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco ed all'illustrazione della proposta degli indirizzi generali di governo, che vengono discussi ed approvati dal Consiglio.
2. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere notificati almeno cinque giorni prima della seduta.
4. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo eletto.
5. La seduta è pubblica e la votazione per la convalida degli eletti è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
6. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 24 e 25 del presente Statuto.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 10 settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, si procede alla convocazione secondo le norme vigenti.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22- Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco secondo le norme del regolamento.
2. La presentazione di proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta oltre che al Sindaco, alla Giunta Comunale e ad un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, che devono indicare i motivi e le questioni alla base delle proposte presentate, nel caso di cui all'art. 21, comma 3), lettera b) dello Statuto.

Art. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito dalla adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima della adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Il Sindaco è Consigliere Comunale a tutti gli effetti e la sua presenza rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri necessario per rendere legale la seduta del Consiglio.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che pur presenti in aula non esprimono alcun voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 26 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27 - Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese o con voto per scrutinio segreto secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 28 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale e garantita di tutti i gruppi presenti in Consiglio Comunale, aventi funzioni referenti e consultive.
2. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le norme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti in relazione agli argomenti da discutere hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

4. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

Art. 29 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati o su proposta della Giunta Comunale per svolgere, con criteri di riservatezza, ricerche o indagini su argomenti di particolare complessità di competenza del Consiglio Comunale o sulla attività dell'Amministrazione, con funzioni referenti e consultive.

Art. 30 - Regolamento interno

1. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale nelle materie di cui al capo I e al capo II del presente titolo sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune in prima votazione; in seconda votazione a maggioranza assoluta.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III La Giunta Comunale

Sezione 1 - Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 31- Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio ai sensi dell'art. 47, comma 3 del Decreto Legislativo N: 267/2000 ed aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

La presenza di Assessori extraconsiliari non modifica il numero degli assessori facenti parte della Giunta Comunale.

Art. 32 - Nomina della Giunta

1. I componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 33 - Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Assessore

1. Gli Assessori devono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Tali requisiti sono accertati direttamente dal Sindaco.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale i fratelli.

4. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. Non può essere nominato ulteriormente Assessore chi ha ricoperto la carica di Assessore in due mandati consecutivi.

Art. 34 - Durata in carica - Surrogazioni

1. Gli Assessori rimangono in carica per un periodo di quattro anni, corrispondente alla durata in carica del Sindaco.
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco producono la decadenza della Giunta. Essa però rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina sempre la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede a nominare l'Assessore surrogante e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni.

Art. 35 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutti i casi in cui egli sia temporaneamente assente o impedito ad esercitare le sue funzioni o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi della vigente normativa.
2. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 34, il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

Art. 36 - Revoca del Sindaco e della Giunta Comunale

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco o la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e, se approvata, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. La mozione va presentata al Sindaco, il quale la pone in discussione del Consiglio Comunale non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Nella seduta nel cui ordine del giorno è previsto l'esame della mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale non può procedere all'esame di alcun oggetto, se non dopo aver discusso e votato la mozione medesima.

Art. 37 - Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa alla assunzione della carica di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

In tal caso, il Sindaco comunica all'assessore interessato la proposta di decadenza assegnando allo stesso il termine di dieci giorni per eventuali memorie difensive o giustificazioni.
3. La decadenza è pronunciata dal Sindaco d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 4) dell'art. 34 del presente Statuto.

Art. 38 - Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più Assessori.
2. Della revoca viene data motivata comunicazione al Consiglio Comunale, unitamente alla nomina dei sostituti.

Sezione II - Attribuzioni - Funzionamento

Art. 39- Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale raggruppati per settori, possibilmente, omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e, individualmente, degli atti dei loro assessorati, se delegati.
4. Le attribuzioni di cui al precedente punto 2) possono essere modificate con analogo provvedimento.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli assessori e le successive modifiche.
6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 40 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario o dei funzionari comunali,
3. La Giunta, almeno una volta all'anno, riferisce sulla propria attività al Consiglio, di cui attua gli indirizzi generali e nei confronti del quale svolge attività propositiva e di impulso.

Art. 41 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 31 del presente Statuto.

Capo IV Il Sindaco

Art. 42 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
2. Non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto la carica di Sindaco per due mandati consecutivi.

Art. 42-bis -Funzioni e poteri

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio secondo le modalità di cui agli artt. 20 e 32 dello Statuto;
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
4. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
5. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalla legge, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 4) e 5) il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dallo Statuto e Regolamenti comunali.

8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterne secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 43 - Competenze

1. Il Sindaco in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno ed ora dell'adunanza;
 - b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - g) cura l'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - i) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;
 - l) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, esplica le funzioni di cui all'art. 38 della legge 142/90.
3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 43-bis - Dimissioni, impedimento, rimozione, . decadenza o decesso del Sindaco

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1) trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva Giunta.

Art. 44 - Delegati ai rapporti con i Comitati

1. Il Sindaco assegna, per delega, in ordine di preferenza ad un Assessore o ad un Consigliere il compito di mantenere i rapporti con i Comitati di frazione di cui all'art. 47.
2. L'atto di delegazione specifica i poteri del delegato, il quale è tenuto a presentare almeno annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1

Art. 45 - Principi

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modo e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.

Art. 46 - Istituti di partecipazione - Forme di associazione

1. Per raggiungere gli scopi di cui al precedente articolo, la Giunta costituisce Commissioni assessorili con funzione consultiva e propositiva di indirizzo per quanto attiene alla organizzazione ed alla gestione dell'attività specifica o di competenza.

2. Per meglio rispondere alle attese della cittadinanza, nella gestione dei servizi a domanda individuale quali: asilo nido, impianti sportivi o ricreativi, centro culturale ecc., il Consiglio Comunale istituisce e nomina Commissioni consultive di gestione con rappresentanza riservata anche agli utenti.

3. Il Comune favorisce e sostiene quegli organismi o libere associazioni di volontariato o di cooperazione, non operanti a fini di lucro, che integrano o forniscono servizi o attività di interesse collettivo.

4. A tal fine il Comune curerà la predisposizione e l'aggiornamento di un albo delle associazioni e dei gruppi, di cui al comma precedente, in modo da valorizzare, anche con convenzione e contributi economici, la loro potenzialità operativa e/o la loro rappresentatività per gli scopi istituzionali propri di cui agli articoli: 3, 4, 5, 6,7,8,9, 10, 10, bis, 10-ter e 11.

5. I beneficiari di contributi comunali riferiranno annualmente delle loro attività con una relazione che la Giunta, a richiesta, presenta al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione o di quello consuntivo.

I regolamenti specifici dovranno indicare le modalità di istituzione e gestione dell'albo di cui sopra.

Art. 47 - Comitati di frazione - Consulta cittadina

1. Per valorizzare la capacità aggregativa e di partecipazione delle piccole comunità il Comune riconosce e consulta i Comitati spontanei delle frazioni di Corte Madama, Le Valli, San Latino, Pellegra e Pradazzo, quando essi rappresentano almeno la metà degli elettori della frazione.

2. I Comitati di frazione e la consulta di cui all'art. 48 hanno il compito di presentare alla Giunta o al Sindaco almeno annualmente ed in occasione del bilancio di previsione e/o di quello consuntivo, una relazione sulle condizioni e sui bisogni della frazione o del centro di cui verrà data comunicazione al Consiglio Comunale.

3. I comitati sono sentiti in occasione di interventi rilevanti relativi alla frazione.

4. Il Sindaco può incaricare un assessore o un consigliere per mantenere i rapporti con i Comitati di frazione ai sensi dell'art. 44 del presente Statuto.

5. Il riconoscimento dei comitati di frazione spetta al Consiglio Comunale di Castelleone; le modalità di elezione, ai fini della validità della rappresentanza, quelle della consultazione e della presentazione della relazione saranno definite da apposito regolamento.

6. Della Consulta cittadina di cui all'art. 48 del presente Statuto possono essere chiamati a far parte anche membri dei comitati di frazione quando trattasi di bilancio preventivo, di programmazione/progettazione di infrastrutture che abbiano influenza significativa sull'assetto territoriale del comune o della frazione.

Art. 48 - La Consulta cittadina

1. Per meglio rispondere alla pluralità di interessi e di esigenze che una comunità manifesta e che non sono identificabili solo con quelli residenziali o aggregativi tipici del quartiere o frazione, viene istituita la Consulta cittadina della quale fanno parte: singoli cittadini, le

associazioni di varia natura, le categorie degli artigiani, degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, dei professionisti, le forze sindacali e sociali, assistenziali, le espressioni religiose, i movimenti di opinione, ecc. in modo che essa sia realmente espressiva dell'intera comunità e del complesso delle sue problematiche ed istanze.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione del bilancio, dei piani comunali, dei piani urbani di traffico, del piano regolatore generale.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di nomina, il numero dei componenti e la rispettiva rappresentanza; le modalità e i termini della forma consultiva che potrà anche avvenire per settore di rappresentanza in rapporto alle problematiche, se riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

Art. 49 – Altre forme di consultazione

1. In rapporto all'ultimo comma del precedente articolo il Consiglio, le Commissioni Assessorili e la Giunta possono disporre audizioni delle forze economiche e produttive ma anche di tutti gli altri soggetti facenti parte della consulta cittadina al fine di acquisire proposte di soluzione a problemi dei quali i soggetti interpellati hanno una particolare competenza e rappresentatività.

2. Gli organi comunali, sotto la guida del rispettivo assessore, possono utilizzare altre forme di consultazione della cittadinanza o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico - questionari o indagini demografiche - avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale, anche con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

3. Il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco possono avvalersi di forme meno definite di partecipazione ricorrendo alle assemblee cittadine di quartiere o di frazione nelle quali sia possibile ad ogni cittadino ricevere informazioni e esprimere il proprio parere o di dare il proprio contributo, di interesse generale, alla soluzione del problema in esame.

Art. 50 - Dell'informazione

1. Mirando ad una valida azione partecipativa, un apposito ufficio stampa cura una sollecita e regolare informazione alla cittadinanza, anche per settori specifici, sia sui problemi amministrativi, sia su aspetti inerenti ai diritti ed ai doveri dei cittadini, sia per comunicare notizie relative a manifestazioni di varia natura rientranti nelle finalità dell'ente di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis e 10-ter.

2. Il regolamento specificherà il dettaglio degli interventi.

Art. 51 - Decentramento

I Regolamenti comunali dei servizi potranno prevedere che alcuni servizi siano garantiti anche alle frazioni in rapporto alla organizzazione degli stessi ed alla tipologia dei beneficiari rivolgendo le maggiori attenzioni alle persone anziane, ai bambini nell'intento di rendere più facile la residenza nella frazione.

Art. 52 -Istanze, petizioni e proposte

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini del Comune, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte debitamente sottoscritte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune ed interessi generali della collettività.

Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, l'istanza, la petizione o la proposta vengono per il tramite del Sindaco sottoposte alla attenzione dell'organo competente.

Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante l'inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse, nonché dell'iter in esame e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione al pubblico. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali cui sono rivolte entro trenta giorni previo accertamento della sottoscrizione.

Art. 53- Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli e in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi, tariffe e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - e) piano regolatore generale, regolamento edilizio;
 - f) piano commerciale;
 - g) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche o religiose;
 - h) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze o provvedimenti concernenti il personale comunale.
4. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 54 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 90 giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione consiliare alla partecipazione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto questo ultimo termine la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 55 - Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 53, comma 3, del presente Statuto.
 2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia la richiesta da parte di un decimo degli elettori risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 3. Il Regolamento disciplina la ammissibilità del quesito referendario, quante sessioni di referendum nell'anno possono essere autorizzate, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
 4. Il referendum è valido quando alla consultazione vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli elettori. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
 5. In caso di esito positivo del referendum la Giunta comunale propone al Consiglio Comunale entro 90 giorni un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
- Qualora la firma per la richiesta di referendum raggiunga la metà più uno degli elettori la proposta si ha per approvata.

Capo II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 56 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti e documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito Ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei Regolamenti comunali.
3. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 57

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative alla attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Capo III

Il difensore civico

Art. 58 - Istituzione - Attribuzioni

1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico, che può essere gestito in forma comunale autonoma per l'espletamento delle funzioni tipiche dipendenti dall'istituto.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne segnalazione immediata al Sindaco per i provvedimenti di competenza.
8. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

Art. 59 -Requisiti

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti del Comune.
3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione.

Art. 60 - Durata in carica, decadenza, revoca

1. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, con la procedura prevista dall'art. 37 commi 2 e 3 del presente Statuto.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 61 - Sede, dotazione organica, indennità

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2. Alla assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle sue funzioni nonché una indennità di carica stabilita dal Consiglio Comunale.

Art. 62 - Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità, o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sulla attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 63 - Modalità e procedure di intervento

1. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure di intervento del Difensore civico.

Titolo IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'Amministrazione Comunale

Art. 64 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità del personale riconosciuti e valorizzati secondo criteri stabiliti dal Regolamento.

3. L'Ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali in conformità all'art. 39 comma 2 del presente Statuto.

Art. 65 -Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2 letto c) della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

3. Il regolamento disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) la struttura organizzativo-funzionale;

c) le modalità per l'assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni disciplinari;

e) l'attribuzione al Segretario Comunale e ai responsabili di servizio della responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

f) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

g) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale anche in collaborazione con consorzi, province o altri enti e associazioni

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale

Art. 66 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito Albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario.

3. Il Segretario Comunale è il Capo del personale. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali, coadiuvato in ciò da un dipendente dell'Ufficio di Segreteria.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente e adotta, con le modalità del regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici, le determinazioni di competenza e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

In particolare:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro nonché dell'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;

b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;

c) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241;

d) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione;

e) esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti all'attuazione dei progetti predisposti dagli organi di governo.

E data facoltà al Segretario di conferire proprie competenze per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del Diploma di Laurea.

5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.

6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto, il medesimo deve essere rogato da un Notaio designato dall'Amministrazione.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

8. Il Segretario, quale capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale che non siano espressamente riservati agli organi istituzionali del Comune.

Art. 66-bis - Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.
2. Il Segretario Comunale esprime il parere sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.
3. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombando solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 67 - Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, in sede di redazione o di ristrutturazione della pianta organica, il Consiglio Comunale determinerà per ciascun settore di attività le relative competenze in ordine agli adempimenti procedurali.
2. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto alla unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente della adozione del provvedimento finale.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenire, e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 68 - Incarichi di dirigenza

1. Il Comune può per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere alla assunzione di personale esterno, in misura comunque non superiore al 10% dei posti previsti in organico per 1a qualifica di funzionario.
2. L'assunzione è disposta a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, con deliberazione del Consiglio Comunale che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione. Il rinnovo deve essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione del Consiglio stesso.
3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di vice segretario.
4. I dirigenti esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente statuto.

Capo II

Enti aziende istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 69 - Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, anche a capitale misto, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, prevedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32 comma 2 letto n) e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. Per addvenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, deve essere depositata apposita proposta motivata e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1) debbono possedere i requisiti per la nomina alla carica di Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 70 - Aziende speciali - Statuto

1. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce una azienda speciale esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria indicate dalle norme in materia. Conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda.
2. La trasformazione delle aziende esistenti è deliberata dal Consiglio Comunale. Lo Statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio, su proposta della Commissione amministratrice dell'azienda, composta da cinque membri.
3. Lo statuto dell'azienda determina, altresì, la regolamentazione in ordine ai risultati di esercizio.

Art. 71- Atti fondamentali della azienda

1. Sono comunicate, per la loro approvazione, al Consiglio Comunale le delibere del consiglio di amministrazione concernenti il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale e le variazioni del conto economico, il conto consuntivo, l'assunzione di mutui, le convenzioni dell'azienda con altri enti locali che comportino parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia.

Art. 72 - Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si compone di nove membri nominati dal Consiglio Comunale, nel rispetto della minoranza, con le modalità di cui all'art. 70 comma 2 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza della Istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale che lo sceglie tra i funzionari della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della istituzione e le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina altresì l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 73 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende, e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 74 - Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 comma 11 della legge 8 giugno 1990 n. 142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Art. 75 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità di legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio.

Art. 76 - Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 del presente Statuto i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 77 - Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

Art. 78 - Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, il Segretario Comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, secondo le rispettive competenze, previste dal regolamento comunale.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituite, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo del Consorzio è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 79 - Controllo di gestione

1. La Giunta Comunale dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale comunica al Consiglio Comunale e al Collegio dei revisori dei conti entro il 30 settembre la situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte entrata e nella parte spesa degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti periodici di competenza e di cassa.

Art. 80 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
 - a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi cassa disponibili.
2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1°, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario Comunale.

Art. 81 - Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non è eleggibile alla carica di componente del Collegio dei revisori dei conti:
 - a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;
 - b) chi ha rapporto di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;
 - c) chi è parente o affine entro il 4° grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
 - d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore dei conti possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provvede a far cessare la causa.
Diversamente il Consiglio Comunale con provvedimento motivato dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisore del Conto.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti provvede:
 - a) ad accertare che tutte le appostazioni nel bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;
 - b) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà, le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario i quali possono chiedere ai revisori dei conti chiarimenti ed ulteriori informazioni;
 - c) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;
 - e) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.
7. I Revisori dei conti sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del Codice Civile).
8. Possono in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppo Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni. Possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Comunale che debba discutere su argomenti finanziari.
9. Gli accertamenti ed i rilievi dei Revisori devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.
10. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

Titolo VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 82 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito del territorio comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 83 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta Comunale, alle Comunità delle singole frazioni ed ai cittadini secondo le modalità previste dall'art. 53 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima pubblicazione, che consegue dopo la adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1, legge 8 giugno 1990 n. 142, una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo l'esito favorevole del prescritto controllo di legittimità.

Titolo VII ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGGETTIVA

Art. 84 - Municipi

1. Il Municipio è un organo di decentramento, la cui creazione è riservata alla legge regionale (artt. 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142) nel momento in cui con la stessa legge si provvederà alla fusione di più Comuni.
2. Fatto salvo quanto verrà stabilito dalle legislazioni regionali:
 - a) le modalità di elezione diretta del pro-Sindaco e di due consultori sono fissate dall'art. 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dallo Statuto del futuro Comune nato dalla fusione;
 - b) con apposito regolamento saranno disciplinate le funzioni e i compiti di gestione dei servizi di base: demografici, sociali, scolastici; nonché delle altre funzioni che il Comune vorrà delegare.

Art. 85 - Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale il Comune può altresì chiedere l'aggregazione ai circondari provinciali.
3. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinata attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 86 - Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, dello Statuto e di una convenzione. La convenzione oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli obblighi previsti dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 87 - Unione di Comuni

1. Il Comune ove sussistano le condizioni per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, mediante

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

Art. 88 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad una azione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune;

Il Sindaco deve informare costantemente la conferenza dei Capigruppo consiliari sull'evolversi degli accordi di programma.

Art. 89 - Convenzione

1. Il Comune nell'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, nonché con altri soggetti imprenditoriali pubblici o privati, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La convenzione approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzia.

Titolo VIII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 90 - Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4 comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Le modifiche possono avvenire purchè sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto o dall'ultima modifica.

2. La revisione statutaria può essere per iniziativa della Giunta, del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri Comunali assegnati. Se la proposta è respinta, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91

I. In fase transitoria, ai sensi dell'art. 26 della legge 142/90 e per i fini degli art. 11 «Modifiche territoriali, fusioni e istituzioni di comuni», art. 12 «Municipi» l'Amministrazione mira a costituire le premesse per la creazione di fusioni facoltative tra il Comune di Castelleone e i Comuni limitrofi partendo dalla gestione di servizi comunali, così come previsto dall'art. 88 del presente Statuto.

2. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

3. I regolamenti sulle modalità di intervento del difensore civico e sugli istituti della partecipazione devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 92

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle leggi vigenti.

Art. 93

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Fino alla adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.